

APPENDICE “A”

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

ai sensi del D.P.R. 249/98 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 235/07

PREMESSA

La Scuola è luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio. Tale finalità è perseguita attraverso il dialogo, la ricerca, l'esperienza sociale. In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente coscienza dei diritti e dei doveri che la convivenza impone: questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte significativa del progetto formativo di Istituto.

A) Diritti delle studentesse e degli studenti

1. Lo studente ha diritto a una formazione che valorizzi l'identità di ciascuno, la globalità della persona e la pluralità delle idee, e ne promuova le scelte successive attraverso un consapevole orientamento.
2. La scuola favorisce l'accoglienza e la solidarietà.
3. Lo studente ha diritto a essere informato sulle disposizioni che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alle esperienze scolastiche.
5. La scuola garantisce il diritto dello studente alla riservatezza.
6. La scuola garantisce una valutazione equa, tempestiva e trasparente.
7. Lo studente ha diritto di trovare nella scuola un ambiente che:
 - promuova l'apprendimento e le relazioni;
 - sia sicuro e ordinato;
 - sia dotato di attrezzature e strumenti adeguati.

B) Doveri delle studentesse e degli studenti

Le studentesse e gli studenti devono:

1. frequentare assiduamente;
2. assolvere puntualmente i loro impegni di studio;
3. portare il materiale occorrente;
4. rispettare il personale scolastico, i compagni e le persone in genere, mettendo in atto un comportamento corretto in ogni ambito: atteggiamenti, linguaggio, gesti, abbigliamento, comunicazioni attraverso i canali tecnologici;
5. astenersi dal mettere in atto comportamenti anche potenzialmente pericolosi per sé e/o per gli altri;
6. rispettare ambienti, attrezzature e strumenti scolastici, collaborando per mantenere l'ordine e il decoro dei luoghi;
7. rispettare quanto previsto dal Regolamento di Istituto, comprese le disposizioni che regolano l'uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili.

Le famiglie sono tenute a collaborare nel perseguimento delle finalità formative, anche controllando le comunicazioni inviate dalla scuola, attraverso il sito *web* dell'Istituto e le altre modalità in uso (diario, libretto scolastico, registro *on line*, pagelle *on line*).

C) Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità è un ulteriore elemento, introdotto dal D.P.R.235/2007, che le famiglie e gli alunni sottoscrivono all'atto dell'iscrizione.

Esso sottolinea che la scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile; d'altro lato, ciò può avvenire solo nella costante e costruttiva relazione con le famiglie e attraverso una crescente consapevolezza dell'alunno circa i propri diritti, ma anche i propri doveri, esplicitati nel Patto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 1 – Principi generali

La scuola, nella sua funzione pedagogica, è un luogo di formazione e di educazione, e non di punizione né di discriminazione.

In sintonia con quanto sopra enunciato, i provvedimenti disciplinari che vengono adottati dagli Organi competenti (insegnante, Dirigente scolastico, Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto, Organo di Garanzia), sono improntati ai criteri della formazione e dell'educazione previsti dai competenti Organi Collegiali e formalizzati nei corrispondenti documenti di progettazione e programmazione (PTOF, Programmazione dei Consigli di Interclasse e di classe, Programmazione individuale dell'insegnante).

In coerenza con tale visione, sono da considerare di carattere preventivo/educativo gli interventi di seguito descritti, che tendono quindi a rafforzare il senso di responsabilità e a mantenere/ripristinare rapporti costruttivi con la comunità scolastica.

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata riconosciuta la diretta responsabilità.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, che siano manifestate correttamente, senza offendere né ledere l'altrui personalità.
4. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità: esse richiedono un puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di rimuovere le cause che le hanno prodotte.
5. Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione alle regole contenute devono sempre essere temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, laddove possibile, al principio della riparazione del danno, eventualmente anche mediante il risarcimento del medesimo.
6. Le sanzioni devono tenere conto della situazione personale dell'alunno. A quest'ultimo può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari; sanzioni applicabili**TABELLA 1**

	Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili
1	Ritardi ripetuti (giustificati)	Richiamo verbale da parte del docente
2	Ripetute assenze (giustificate)	“ “ “ “ “ “
3	Mancanza del materiale occorrente	“ “ “ “ “ “
4	Mancato rispetto delle consegne a casa	“ “ “ “ “ “
5	Mancato rispetto delle consegne a scuola	“ “ “ “ “ “
6	Assenze o ritardi non giustificati	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico (docenti)
7	Falsificazione della firma	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico (docenti)
8	Mancato rispetto dell’ambiente	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico (Dirigente scolastico)
9	Disturbo delle attività didattiche	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico (Docenti))
10	Trasgressione delle regole di sicurezza in ambiente scolastico ed extrascolastico	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico (Dirigente scolastico)
11	Trasgressione delle regole di convivenza civile in momenti non strutturati (intervallo, mensa, uscite...)	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico (Dirigente scolastico)
12	Utilizzo improprio di materiale estraneo alla didattica durante lo svolgimento delle attività scolastiche (riviste, giornalini, lettore mp3 ecc.)	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico, con ritiro del materiale non appropriato (Dirigente scolastico)
13	Abbigliamento indecoroso	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico (Dirigente scolastico)
14	Uso di espressioni offensive o scurrili verso altre persone	Sospensione dalle lezioni e/o da attività didattiche particolari fino a 15 giorni (Consiglio di classe)
15	Violenze psicologiche verso altre persone	Sospensione dalle lezioni e/o da attività didattiche particolari fino a 15 giorni (Consiglio di classe)
16	Violenze fisiche verso altre persone	Sospensione dalle lezioni e/o da attività didattiche particolari fino a 15 giorni (Consiglio di classe)
17	Violenze perpetrate in gruppo	Sospensione oltre 15 giorni (Consiglio di Istituto)
18	Reiterazione di atti gravi, lesivi della dignità e del rispetto per la persona; comportamenti potenzialmente o effettivamente pericolosi per l’incolumità	Sospensione oltre 15 giorni, di durata proporzionata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo (Consiglio di Istituto).

delle persone	Segnalazione /denuncia alle Autorità competenti.
---------------	--

- Gli organi competenti a irrogare le sanzioni possono convertire le medesime in sanzioni alternative, in ordine a particolari situazioni e contesti, favorendo la messa in atto di comportamenti riparativi o di interventi a favore della comunità scolastica.
- I comportamenti, accertati, configurabili come **“bullismo”** sono sanzionati sulla base di quanto previsto nella Tabella 1. Si considerano tali: le violenze fisiche e/o psicologiche o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata, compiute con l'intento di nuocere, a danno di una vittima più debole.
- Qualora le infrazioni alle norme generali e regolamentari siano compiute per mezzo di strumenti o dispositivi elettronici, si fa riferimento alla specificata Tabella 2, sotto riportata.
- L'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato è ammessa a norma dell'art. 4, c. 6 e c. 9 bis del D.P.R.249/1998, dopo aver esperito ogni possibile intervento mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica, anche in accordo con i Servizi del territorio.

TABELLA 2

Infrazioni alle disposizioni che regolano l'uso dei dispositivi elettronici mobili

Mancanza	Frequenza	Provvedimento	Organo competente
L'alunno/a non ha il cellulare spento, ovvero, quando autorizzato dal docente per l'uso didattico, non lo mantiene silenzioso e riceve chiamata/notifica di messaggio.	Prima volta	Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario)	Docente
	Seconda volta	Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario	Docente
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia In seguito: provvedimento disciplinare	Coordinatore di classe Dirigente scol. Consiglio di classe
L'alunno/a utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi estranei alla didattica (giochi, ascolto di musica, ecc.)	Prima volta	Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario. Eventuale intervento del Dirigente scolastico	Docente Dirigente scol.
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia In seguito: provvedimento disciplinare	Coordinatore di classe Dirigente scol. Consiglio di classe
L'alunno/a usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta.		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro e comunicazione alla famiglia su libretto/diario. Informazione al Consiglio di classe.	Docente Consiglio di classe

L'alunno/a effettua riprese audio/foto/video senza autorizzazione		Nota sul registro Convocazione della famiglia; eliminazione riprese non autorizzate	Docente Dirigente scolastico
L'alunno/a diffonde senza autorizzazione immagini/video/audio raccolte durante le attività scolastiche col permesso degli interessati. N. B. La diffusione di immagini/video/audio riprese senza il consenso degli interessati costituisce aggravante.		Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione della famiglia. Provvedimento disciplinare	Dirigente scolastico Consiglio di classe
L'alunno/a utilizza i dispositivi elettronici per scopi illeciti (minacce, molestie, irrisione...), configurabili anche come "cyberbullismo".		Provvedimento disciplinare Denuncia agli organi di polizia per la rimozione dei contenuti illegali e gli ulteriori provvedimenti giudiziari.	Consiglio di classe Consiglio di Istituto Dirigente scolastico

Si considerano infrazioni gravi, al pari del "bullismo", e vengono sanzionati i comportamenti (accertati) che si configurino come "cyberbullismo", e precisamente:

- ✓ litigi *on line* con uso di un linguaggio violento e volgare molestie *on line*, consistenti nel ripetuto invio di espressioni offensive;
- ✓ invio ripetuto di messaggi che includono minacce fisiche alla vittima;
- ✓ pubblicazione di pettegolezzi o commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali (*blog, forum, newsgroup, messaggistica, siti internet...*);
- ✓ insinuazione nell'*account* di un'altra persona, allo scopo di inviare dai medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- ✓ invio di messaggi via *smartphone* o internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 3 – Ricorsi

Contro l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.

Il ricorso va presentato all'apposito Organo di Garanzia interno all'Istituto, costituito secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto.

5 Organo di garanzia interno

- a) E' ammesso il ricorso all'organo interno di garanzia contro le sanzioni comminate dal docente, dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe
- b) L'Organo di garanzia interno della scuola è composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante eletto dagli studenti in seno al Consiglio di Istituto

- c) La durata della carica è annuale L'Organo è validamente funzionante solo nella sua composizione perfetta ed è reintegrato in caso di incompatibilità di un suo membro, per esserne parte in causa, o in caso di assenza .
- d) I ricorsi devono essere presentati all'Organo interno di garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione allo studente dell'irrogazione della sanzione
- e) L'Organo di garanzia interna assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri (l'astensione non influisce sul conteggio dei voti).
- f) L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.
- g) Contro le decisioni dell'Organo di garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di garanzia regionale ai sensi dell'art. (Impugnazioni) dello Statuto delle studentesse e degli studenti .

L'Organo di Garanzia decide, in via definitiva, entro i 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'esito del ricorso è comunicato per iscritto agli interessati.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. _____ del _____